



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE IN
UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.03.2023)

INDICE

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Disposizioni generali |
| Art. 3 | Delega delle funzioni per la celebrazione di matrimoni/unioni civili |
| Art. 4 | Istituzione di sedi distaccate dell'Ufficio di Stato civile presso strutture ricettive |
| Art. 5 | Orario della celebrazione nelle sedi distaccate |
| Art. 6 | Tariffe |
| Art. 7 | Organizzazione del servizio |
| Art. 8 | Allestimento della sala |
| Art. 9 | Prescrizioni per l'utilizzo delle sale |
| Art. 10 | Normativa applicabile |
| Art. 11 | Entrata in vigore - Pubblicità |

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione di Unioni civili, come regolati dalle disposizioni previste dagli articoli 106 e seguenti del Codice civile e dall'art. 1, commi da 1 a 35 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione dei matrimoni con rito civile e della costituzione di Unioni civili è attività istituzionale garantita, quando viene svolta all'interno del palazzo comunale sito in via Rocca n. 2/a, durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.
2. La celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione di Unioni civili può essere svolta anche in **uffici separati di stato civile** presso ville, agriturismi o comunque strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico o artistico, a condizione che dette sedi esterne siano sempre e comunque nella disponibilità del Comune anche in caso di destinazione frazionata nel tempo (*celebrazione in determinati giorni della settimana*) e nello spazio, purché il provvedimento abbia carattere di ragionevole continuità temporale, la destinazione sia precisamente delimitata e abbia carattere duraturo o comunque non occasionale e non potrà, pertanto, avvenire per singolo matrimonio.
3. Il matrimonio/unione civili celebrati al di fuori del caso previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, sono soggetti al pagamento di una tariffa, a titolo di rimborso spese, che verrà determinata e aggiornata con apposite deliberazioni della Giunta comunale.
4. L'utilizzo di dette sedi è regolato da specifico accordo da stipularsi tra il Comune e i proprietari/gestori delle strutture ricettive, secondo lo schema-tipo approvato/da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 3 - Delega delle funzioni per la celebrazione di matrimoni/unioni civili

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione di Unioni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato.
2. Possono altresì celebrare i matrimoni civili/unioni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 4 - Istituzione di sedi distaccate dell'Ufficio di Stato civile presso strutture ricettive

1. Il matrimonio civile e la costituzione di Unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo comunale sito in via Rocca n. 2/a, anche in luoghi idonei presso strutture private, come definite nel precedente articolo 2.
2. A tal fine, a seguito della ricezione di apposite manifestazioni di interesse presentate dai proprietari/gestori, l'Amministrazione comunale individua, con provvedimento della Giunta, la struttura ricettiva idonea ad essere istituita come Ufficio di stato civile distaccato che, in tali occasioni, assume la denominazione di "Casa comunale".
3. Il Comune, mediante idoneo titolo giuridico, acquisirà la disponibilità, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività dell'immobile/quota-parte di esso destinato alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili.
4. L'ufficio distaccato sarà costituito nell'immediatezza di ogni celebrazione previa collocazione di bandiera italiana ed Europea ed insegna del Comune e, per la sua funzione, acquisirà la denominazione di "Casa Comunale".

Art. 5 – Orario della celebrazione nelle sedi distaccate

1. I matrimoni civili e la costituzione di Unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio/unione civile fuori dall'orario di servizio potrà avvenire su domanda degli interessati, nei giorni e negli orari stabiliti - previa autorizzazione del Sindaco e previo eventuale pagamento della relativa tariffa.
3. La celebrazione richiesta in giorno e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità del celebrante, dei locali e del personale dell'Ufficio comunale.

Art. 6 - Tariffe

1. Per la celebrazione di matrimoni/unioni civili presso uno dei luoghi individuati ai sensi del precedente articolo 4 è richiesto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta comunale.
2. Le tariffe dovute, da considerare a titolo di rimborso spese, sono determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale, tenendo conto, in via principale, del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, degli altri costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione civile (*allestimento sala ...*).

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni, in relazione all'utilizzo delle sale, è l'Ufficio di Stato Civile, in accordo con i gestori della struttura ricettiva individuata quale sede distaccata dell'Ufficio di Stato civile comunale.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno **sessanta** giorni prima del matrimonio/unione civile all'Ufficio del Sindaco e all'Ufficio di Stato Civile da parte dei due sposi/parti dell'unione.
4. L'ufficio del Sindaco - entro dieci giorni dalla presentazione della domanda - accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
5. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettuata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.
6. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Cologno al Serio con l'indicazione causale: "*prenotazione sala per matrimonio civile e/o costituzione unione civile*", o altra modalità che sarà opportunamente resa nota.
7. Ai richiedenti sarà consegnato un foglio di conferma prenotazione da recapitare alla *location* prescelta.
8. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
9. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
10. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Cologno al Serio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 – Prescrizioni per l'utilizzo delle sale

1. La sala utilizzata per la cerimonia sala va restituita nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata, quindi pulita e ordinata, senza danni.
2. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala.

Art. 10 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa, in particolare a:
 - Codice civile;
 - DPR n. 396/2000;
 - Legge n. 76/2016;

- DM 5 aprile 2022 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile”;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- Statuto comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale viene approvato, da tale data si intendono abrogate le norme con esso incompatibili e/o contrastanti.
2. Il regolamento è inoltre pubblicato nell’apposita sezione del sito internet istituzionale in modo permanente.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 27.03.2023, pubblicata all’Albo *on line* il 03.04.2023 sino al 18.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 27.03.2023.

IL SINDACO
(dott.ssa Chiara Drago)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Stefano Valli)